

Roma, 30 dicembre 2024

Prot. N. 239 /2024/SG

*Ai Segretari generali regionali
e territoriali*

Oggetto: Legge di bilancio 2025. Modifiche apportate in fase di conversione

Care colleghe e cari colleghi,

in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vi inviamo in allegato il testo del disegno di legge A.S. 1330 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, approvato in via definitiva dal Senato il 28 dicembre u.s.

Il testo recepisce alcune positive novità, su cui nelle passate settimane la Cisl si era fortemente impegnata, a cominciare dal superamento del blocco al 75% del turnover per gli enti locali rispetto alla spesa per i cessati dell’anno precedente.

Si segnala, inoltre, l’introduzione di un’imposta sostitutiva con l’aliquota fissata al 5% per i compensi per lavoro straordinario, di cui all’art. 47 del CCNL Sanità 2019 - 2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. La Cisl Fp ritiene sempre più necessario che tale regime fiscale agevolato possa essere progressivamente previsto per tutti i dipendenti pubblici sui premi di risultato erogati tramite la contrattazione collettiva integrativa, analogamente con il regime fiscale già vigente per i dipendenti del settore privato.

Per la prima volta, inoltre, sono già disponibili le risorse per il finanziamento della contrattazione collettiva per i comparti del pubblico impiego per il triennio 2025-2027.

Si tratta di una novità indotta dall’obbligo di programmazione pluriennale della spesa pubblica, attraverso la definizione del Piano strutturale di medio termine, imposto dalle nuove regole del Patto di stabilità dell’Unione europea.

Auspichiamo ora che i processi negoziali relativi alla tornata contrattuale 2022-2024 in tutti i comparti pubblici possano essere conclusi rapidamente (per il momento è stata sottoscritta, infatti, soltanto l’ipotesi di CCNL del comparto delle funzioni centrali), in modo da utilizzare prontamente le risorse già disponibili per la tornata contrattuale 2025-2027 adeguando ulteriormente stipendi e retribuzioni lorde ed accorciando la tempistica dei rinnovi nel pubblico impiego.

Esprimiamo, invece, un giudizio fortemente negativo nei confronti della norma che assoggetta le risorse destinate al welfare contrattuale al tetto del salario accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017 (c.d. “legge Madia”).

Non comprendiamo, infatti, le preoccupazioni della Ragioneria Generale dello Stato rispetto all’impatto delle risorse destinate al welfare contrattuale sull’equilibrio di finanza pubblica, specie con riguardo all’incremento degli oneri deducibili connessi alle misure collegate, anche in considerazione delle limitate disponibilità di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

Riteniamo, pertanto, necessario lavorare affinché la norma venga presto abrogata, consentendo alla contrattazione integrativa di poter pienamente realizzare quegli obiettivi di implementazione del welfare integrativo che lo stesso Atto di indirizzo generale quadro per la contrattazione affida espressamente ai rinnovi contrattuali 2022-2024, auspicando di favorire nel pubblico impiego lo sviluppo di sistemi di welfare aziendale comparabili a quelli del settore privato.

Ad integrazione della nota di analisi e commento della Cisl Fp inviata il 28 ottobre 2024 (prot. 199/2024/SG) vi segnaliamo di seguito le modifiche apportate durante l'iter di conversione del disegno di legge trasmesso alle Camere.

Assoggettamento delle risorse per il welfare integrativo al tetto ex art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017

L'art. 1 comma 124 prevede che le risorse che la contrattazione integrativa destina al welfare integrativo sono assoggettate al rispetto del limite alla crescita del salario accessorio disposto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, ad eccezione delle risorse a tal fine destinate da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

Questa norma si pone in netto contrasto con il principio di diritto nomofilattico espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 17/SEZAUT/2024/QMIG. Stante la natura assistenziale e previdenziale delle spese di personale finalizzate a misure di welfare integrativo, ancorché finanziate per mezzo del Fondo risorse decentrate, la magistratura contabile, le aveva, infatti, ritenute non soggette all'osservanza del limite di finanza pubblica posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Turn over

Rispetto alla versione originaria della norma (art. 110 ora confluito nell'art. 1 commi 822-833) è stato abrogato il comma 9 che disponeva un blocco del turn over al 75% per gli enti del comparto Funzioni Locali. Conseguentemente gli enti del comparto Funzioni Locali non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 832 che consente di destinare i risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente, ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio per un importo non superiore al 10 per cento del valore 2016, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.

Mobilità volontaria

L'art. 1 commi 126 e 127 modifica l'attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over. A tal fine si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni e, di contro, agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche della Regione Calabria

L'art. 1 commi da 132 a 134 reca disposizioni in materia di assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche della regione Calabria di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga (realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016 in materia di interventi di politica attiva per il lavoro), di soggetti beneficiari di appositi progetti deliberati dalla medesima regione (deliberazioni n. 258 del 12 luglio 2016 -e n. 404 del 30 agosto 2017), nonché di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese.

Limiti percentuali dei contratti a tempo determinato per interventi del PNRR

L'art. 1 comma 138 dispone che i contratti a tempo determinato e quelli di somministrazione conclusi per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR sono esclusi dall'applicazione dei limiti percentuali previsti dagli articoli 23 e 31 del d. lgs. 81/2015. Le suddette norme consentono l'attivazione di contratti a tempo determinato in misura non superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione e prevedono che il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non possa eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.

Potenziamento della capacità amministrativa e welfare aziendale per il personale dell'Inps

L'art. 1 comma 150 prevede che con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinata la misura percentuale delle maggiori somme effettivamente riscosse in via definitiva e correlabili alle attività di controllo ispettivo (per favorire l'emersione del lavoro irregolare) e amministrativo (per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo) da destinare, a decorrere dal 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS. A valere su tali risorse, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto.

Potenziamento degli organici dell'INL, del MIUR, dell'Agenzia delle dogane

L'art. 1 comma 156 reca l'autorizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato di 250 unità di personale non dirigente da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni centrali.

L'art. 1 comma 568 reca l'autorizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato di 101 unità di personale non dirigente da parte del MIUR da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali.

L'art. 1 comma 842 reca l'autorizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di 105 unità di personale non dirigente di cui 59 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 46 da inquadrare nell'Area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico e alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni.

Opzione per una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore

I commi 169 e 170 prevedono, per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall'INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1° gennaio 2025, la possibilità di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali, al fine di realizzare un corrispondente incremento del montante contributivo individuale valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico. La definizione delle modalità attuative della facoltà in oggetto è demandata a un decreto ministeriale.

Requisiti per la fruizione della Naspi

L'articolo 1, comma 171 introduce un nuovo requisito contributivo per fruire dell'indennità di disoccupazione NASpI nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 per lavoratori che nei dodici mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale. In particolare, per il riconoscimento della NASpI nei suddetti casi si richiede che i lavoratori abbiano almeno 13 settimane di contribuzione dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie e a condizione che questa sia avvenuta nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. La norma impone quindi il rispetto di un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI.

SANITÀ

Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (commi 273 e ss.)

Il comma 273 (ex Art. 47) dispone gli incrementi del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato nelle misure di cui alla seguente tabella:

	2025	2026	2027	2028	2029	a decorrere dal 2030
Rifinanziamento FSN al lordo	1.302	5.015,4	5.734,4	6.605,7	7.667,7	8.840,7
Rinnovo CCNL 2028 - 2030				883	1.945	3.117
Obiettivi sanitari prioritari		773,9	340,9	379,2	379,2	379,2
Totale al netto	<u>1.302</u>	<u>4.241,5</u>	<u>5393,5</u>	<u>5.343,5</u>	<u>5.343,5</u>	<u>5.344,5</u>

Valori in milioni di euro

Si rileva una lieve variazione delle quote di incremento del finanziamento del FSN, nonché gli accantonamenti previsti per il perseguimento degli obiettivi sanitari prioritari (art.1, co. 34 e 34-bis, l. 662/1996), mentre restano ferme le quote relative ai rinnovi del CCNL.

Per approfondimenti si rimanda alla tabella contenuta nella nota Prot. N. 199/2024/SG

Infine, per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, il comma 276 prevede anche per il 2025 che le cinque Regioni di riferimento, cd. Regioni benchmark, siano Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lombardia e Veneto.

Trattenimento in servizio (comma 166)

Come ricorderete, la legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 164, l. 213/2023) aveva già previsto la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età, ma delimitava il campo di applicazione ai dirigenti medici e sanitari, nonché agli infermieri del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 166 estende tale possibilità a tutti gli esercenti le professioni sanitarie disciplinate dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, garantendo così la più ampia libera scelta sul tema della permanenza in servizio.

Acquisto prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati (commi 277 - 280)

Il disegno di legge di Bilancio per l'anno 2025 già prevedeva un incremento al limite di spesa per l'acquisto delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte di soggetti privati accreditati, pari a 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1 punto percentuale a decorrere dal 2026. Tali risorse sono confermate nella propria specifica destinazione, ovvero a copertura delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.

In fase di conversione in legge, la misura è stata implementata disponendo un ulteriore incremento di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 2026, portando pertanto il tetto di spesa a 1,5 punti percentuali totali a decorrere dal 2026. Anche queste risorse aggiuntive hanno una destinazione specifica, ovvero a copertura delle spese per l'acquisto di prestazioni afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti, dando priorità alle strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso. L'obiettivo è quello di ridurre, in attesa della completa implementazione delle reti territoriali, il fenomeno del cd. *boarding di pronto soccorso*, vale a dire il ritardo nella presa in carico del paziente che ha effettuato l'accesso al pronto soccorso.

Flat-Tax 5% lavoro straordinario infermieri (commi 354)

Viene introdotta un'imposta sostitutiva con l'aliquota fissata al 5% per i compensi per lavoro straordinario, di cui all'art. 47 del CCNL Sanità 2019 - 2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. La detassazione in oggetto si applica sui compensi erogati a decorrere dall'anno 2025.

Fraterni saluti

Il Segretario generale
Maurizio Petriccioli

All_ddd AS 1330